

**COMUNICAZIONI****Missioni valedoli nella seduta del 19 novembre 1998.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Amico, Danese, Dini, Evangelisti, Fassino, Li Calzi, Masi, Melandri, Morgando, Pozza Tasca, Ranieri, Selva, Sinisi, Treu, Turco, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, Dini, Evangelisti, Fassino, Li Calzi, Masi, Melandri, Morgando, Pozza Tasca, Ranieri, Selva, Treu, Turco, Visco.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 18 novembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

COMINO: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati » (5412);

PAISSAN: « Modifiche all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali » (5413);

INNOCENTI ed altri: « Norme in materia di esercizio dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità » (5414);

MOLINARI: « Disposizioni concernenti le imprese per la produzione di pane » (5415);

FOTI ed altri: « Modifica all'articolo 164 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena » (5417);

FIORI: « Disposizioni in materia previdenziale » (5418);

ALBERTO GIORGETTI: « Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona del 13 dicembre 1995 » (5419);

BASSO ed altri: « Modifica al comma 46 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di valutazione del danno ambientale ai fini dell'applicazione dell'indennità risarcitoria » (5420);

NAN e GAGLIARDI: « Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di occupazione della rete stradale » (5421).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge costituzionale.**

In data 18 novembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SODA ed altri: « Modifica all'articolo 136 della Costituzione in materia di opinione dissenziente dei giudici della Corte costituzionale » (5416).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 18 novembre 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 3246-570-2084. — Deputati TATTARINI ed altri; POLI BORTONE ed altri; SIMEONE; PERETTI, MALAGNINO ed altri: « Disciplina delle strade del vino » (*approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge n. 570, d'iniziativa del senatore Uccielli, e n. 2084, d'iniziativa dei senatori Ferrante ed altri*) (509-946-1176-1518-3490-B).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 14 novembre 1998, ha trasmesso una nota

relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LECCESE ed altri n. 9/3240/17, concernente la realizzazione, da parte degli enti locali, di strutture di accoglienza, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente in materia.

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI FINANZA PUBBLICA  
PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (5267)**

**(A.C. 5267 - sezione 1)**

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 23.

*(Revisione delle procedure  
per investimenti).*

1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite le banche concessionarie e a partire dalla data in cui sono resi disponibili, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle banche stesse, tenuto conto del fabbisogno finanziario per l'erogazione delle agevolazioni. Per il periodo di giacenza presso i conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, le predette somme maturano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interessi al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore degli interventi di cui al presente comma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla rideterminazione delle procedure e delle modalità di erogazione dei contributi in conformità con le disposizioni di cui al presente comma.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 23.

*(Revisione procedure erogazioni del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato a valere sulla legge 488/92).*

1. Ai contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, erogati alle banche concessionarie entro il 31 dicembre 1998 e non ancora trasferiti alle imprese, continuano ad essere applicate le vigenti disposizioni fino al 31 dicembre 1999; a partire da tale data, in deroga alle vigenti disposizioni, le residue giacenze presso le banche stesse matureranno interessi al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore di altri interventi di cui al sopra citato articolo 1, comma 2, della legge 488/92.

2. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi non ancora trasferiti alle banche concessionarie alla data del 1° gennaio 1999 saranno erogati, sempre tramite le banche concessionarie, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle banche stesse che saranno effettuate in base al prevedibile fabbisogno finanziario mensile

per l'erogazione delle agevolazioni. Le banche concessionarie provvederanno ad erogare tali somme ai soggetti beneficiari con la massima tempestività e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta. Per l'eventuale periodo di giacenza, tali somme matureranno interessi al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore di altri interventi di cui al sopra citato articolo 1, comma 2, della legge 488/92, ma, nel caso in cui l'erogazione avvenga in un tempo superiore ai sessanta giorni sopra indicati, da quel giorno la giacenza delle somme frutterà interessi ad un tasso pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto ed esclusivamente a favore del soggetto beneficiario.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le norme vigenti in ordine alle procedure e modalità di erogazione dei contributi in conformità con le disposizioni di cui al presente articolo, consentendo, per i bandi che saranno emanati a partire dal 1° gennaio 1999, che il calcolo dell'equivalente sovvenzione possa, almeno in modo convenzionale e forfettario, tenere conto delle effettive tempistiche di erogazione, con particolare riferimento alle iniziative da sottoporre ad approvazione da parte della Commissione della Unione europea.

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.**

**23. 1** (ex 24. 4.) Possa, Cicu, Marras, Paggiuca, Rosso.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### **ART. 23.**

1. Gli incentivi alle attività produttive in favore delle nuove iniziative nelle aree depresse previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488

del 1992, sono erogati dal Ministero dell'Industria, previa accettazione dei progetti presentati.

2. Il Ministro dell'Industria accrediterà l'intera somma del progetto approvato ad una o più banche convenzionate, che provvederanno ad assegnare agli interessati in 3 *tranche*. La prima, pari a un terzo, subito, la seconda dopo la presentazione del completamento della prima parte del progetto e la terza all'atto del collaudo dell'intera opera.

3. Le banche autorizzate corrisponderanno gli interessi relativi alle somme giacenti.

#### **Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**23. 2.** (ex 24. 3.) Pampo.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* tenuto conto del fabbisogno.

**23. 3.** Malavenda.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* a decorrere fino a: presente legge.

**23. 4.** Malavenda.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* per il successivo riutilizzo fino a: al presente comma.

**23. 5.** Malavenda.

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da:* in conformità fino a: al presente comma.

**23. 6.** Malavenda.

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché alla rideeterminazione di un maggiore contributo pari al 10 per cento, oltre alla quota stabilita, per le imprese che presentano progetti di insediamento e di investimento nelle aree degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2052/88.

**23. 7.** (ex 24. 1.) Mario Pepe.

## COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
FORZA ITALIA

*All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: - 500;

2000: - 500;

2001: - 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: - 50;

2000: - 50;

2001: - 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Totale:

1999: - 1.250;

2000: - 1.250;

2001: - 1.250.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.*

**Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.**

*I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
ALLEANZA NAZIONALE**

*All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

*7-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire

dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.**

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.**

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.**

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli uni-

ficati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4,

comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.**

**(A.C. 5267 - sezione 2)**

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 24.**

*(Norme particolari per gli enti locali).*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 dicembre 1998. È altresì differito al 31 dicembre 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 1999. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre.

2. Per l'anno 1998 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tal fine è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 15 miliardi a favore dei comuni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-

2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'appo-

sito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71: a) per il 2000 il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore; c) per il 2002 il 18 per cento del valore; d) per il 2003 il 24 per cento del valore ».

5. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.

6. Il termine del 1° gennaio 1999 di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è differito al 1° gennaio 2000. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998.

7. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.

8. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'imposta di registro la determinazione definitiva è effettuata solo nel 2001 sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001 ».

9. Il Fondo stanziato sull'unità previsionale di base 3.1.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno — capitolo 1610 — relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria per effetto dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è definitivamente quantificato in lire 41.650 milioni annue ed accorpato nel fondo ordinario, mantenendo comunque l'originario vincolo di destinazione. Il comma 6 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

10. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 49, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato a decorrere dal 1999 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 49, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

11. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalità sono altresì destinate risorse pari a tre miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001.

12. I contributi erogati a comuni e province negli anni 1996 e 1997 ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente assegnati.

13. Il numero 2) della lettera *e)* del comma 143 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

14. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

« 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni possono prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

15. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « fino al 31 dicembre 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 1999 ».

16. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili e alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo, già differito dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è differito al 31 ottobre 1999; la relativa delibera ha effetto dall'anno 2000.

17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come

modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

18. All'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: « all'intendenza di finanza » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « alla direzione generale delle entrate, sezione staccata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 è eseguita entro il 31 dicembre 1999 ».

19. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

« g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale ».

20. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della

stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

21. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui all'articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche con effetto retroattivo, nonché determinare criteri e modalità di definizione agevolata.

22. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché l'articolo 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: « secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione ».

23. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE. Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 ed il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti

servizi in conformità ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999.

24. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « erogazione di acqua » sono inserite le seguenti: « e servizi di fognatura e depurazione ». Al numero 127-*sexiesdecies*) della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: « comma 3, lettera g), del medesimo decreto » sono aggiunte le seguenti: « , nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione ».

25. La lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

26. All'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesoreri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo ».

27. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta nel senso che anche le somme rivenienti dai mutui concessi dalle banche agli enti locali per i quali operi il regime di eccezione dal versamento in tesoreria unica di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, devono, all'atto della loro erogazione, essere depositate presso l'ente gestore della tesoreria dell'ente mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime di eccezione resta fermo l'obbligo del versamento delle somme nelle contabilità speciali infruttifere. Per i mutui stipulati prima dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il mantenimento del deposito delle somme mutate presso l'istituto mutuante.

28. All'articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza » sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole: « L'utilizzo di somme a specifica destinazione » sono inserite le seguenti: « presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 68, comma 1, e ».

29. A decorrere dall'anno 1999, i proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 34 per cento alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di Lecco, del 50 per cento al Ministero dell'interno. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministro dell'interno. Le somme attribuite alle province di Como e Lecco possono essere destinate, d'intesa con i comuni interessati, per opere pubbliche e interventi di salvaguardia ambientale anche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni.

30. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sot-

toposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società possono partecipare, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: comune di Campione d'Italia, provincia di Como, provincia di Lecco, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco; resta esclusa la possibilità di partecipazione al capitale della società per altri comuni. L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verrà stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la società di gestione della casa da gioco.

31. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 24.

*Premettere il seguente comma:*

01. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 51, comma 3-bis della legge n. 142 del 1990, possono congiuntamente o disgiuntamente, essere mantenute in capo al sindaco e alla Giunta comunale e/o attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

**24. 1.** Fontan.

*Sopprimere i commi da 1 a 23.*

**24. 2.** Malavenda.

*Seguono altri 972 emendamenti recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni; dei commi da 1 a 31.*

*Sopprimere i commi da 2 a 31.*

**24. 3.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**24. 4.** (ex 25. 78) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Sostituire il comma con il seguente:*

1. Il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali ed il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato al 31 dicembre di ciascun anno finanziario.

**24. 5.** (ex 25. 56.) Fontan, Stucchi.

*Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 1999 aggiungere le seguenti e per l'approvazione dei regolamenti.*

**24. 6.** (ex 25. 47.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**24. 7.** Malavenda.

*Al comma 1, dopo le parole: i servizi locali aggiungere le seguenti: e l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta del reddito delle persone fisiche*

**24. 8.** (ex 25. 55.) Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 dicembre 1998 con le seguenti: 31 gennaio 1999.*

**24. 9.** (ex 25. 5.) Garra.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 1998, *con le seguenti:* 1° dicembre 1998.

**24. 10.** Malavenda.

*Seguono altri 28 emendamenti recanti date diverse.*

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 1998, *con le seguenti:* 30 dicembre 1998.

**24. 11.** Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**24. 12.** Malavenda.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è versata alle regioni e province stesse secondo le modalità di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; le regioni e le province predette assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

**24. 13.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministero dell'Interno sulla base degli elementi disponibili comunica ad ogni ente locale, anche in via indicativa, prima della deliberazione del bilancio di previsione, il relativo ammontare dei trasferimenti erariali, così come definito dalla

legislazione vigente, affinché possa essere iscritto nel bilancio di previsione dell'ente stesso.

**24. 14.** (ex 25. 46.) Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

L'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 244 del 1997 è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'interno, sulla base degli elementi disponibili, comunica i dati relativi agli importi dei contributi spettanti, in base alla legislazione vigente, ai singoli enti improrogabilmente entro 30 giorni prima della data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti stessi.

**24. 15.** (ex 25. 46. nuova formulazione) Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**24. 16.** Malavenda.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**24. 17.** Malavenda.

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

**24. 18.** Malavenda.

*Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e la conservazione a residuo della somma. Al riconoscimento delle spettanze per ciascun comune si provvede, con decreto del Ministero dell'interno, sulla base delle richieste pervenute, riducendo proporzionalmente le singole spettanze nel caso di insufficienza dello stanziamento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**24. 19.** Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.